

Cospito: «restare umani»

Autore: [Alessandra Algostino](#)

La dignità della persona, intesa come suo «pieno sviluppo» (art. 3, comma 2, Costituzione) e come pari dignità sociale (art. 3, comma 1), è un principio imprescindibile e inviolabile: sempre e ovunque. La Costituzione pone al centro la persona, la sua dignità, i suoi diritti, la sua emancipazione, da garantire su un terreno di concretezza e di effettività, in una prospettiva di uguaglianza sostanziale e solidarietà; lo Stato e le istituzioni sono strumentali rispetto al progetto di emancipazione personale e sociale. Elemento primo della dignità è il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, quello che Bobbio definiva un diritto non bilanciabile, l'unico assoluto, ribadito con forza in tutti i trattati internazionali in tema di diritti umani, a partire dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (art. 3).

Garantire la dignità significa rispettare l'autodeterminazione: lo Stato non può ricattare, essere punitivo o vendicativo, per il rispetto del principio personalista ma anche in coerenza con la qualificazione della forma di Stato come democratica. Si punisce il fatto, non si affligge o stigmatizza la persona. La Costituzione non lascia adito a dubbi: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» (art. 13, comma 4). All'art 41 *bis* sono collegate afflizioni, come, per limitarsi ad un esempio, quella attinente il divieto di cuocere cibi (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018), che sono sproporzionate, irragionevoli, integrano trattamenti disumani o degradanti. In una democrazia non c'è alcuno spazio per «torture di Stato». L'art. 41 *bis* ci racconta dei rischi della normalizzazione e della dilatazione dell'emergenza: una norma temporanea nata per fattispecie specifiche, che si stabilizza nel tempo, si estende ad altri soggetti e contempla nuove restrizioni. La sua applicazione ad Alfredo Cospito, in quanto appartenente all'area anarchica, richiama quindi, ferma restando la punizione di specifici reati, l'utilizzo del diritto penale come strumento di criminalizzazione e repressione del dissenso, di militarizzazione della democrazia, nell'orizzonte di una neutralizzazione del conflitto e di una deriva autoritaria che cresce parallelamente a un modello egemonico vieppiù oppressivo e diseguale.

Torniamo alla Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3). Di nuovo: la dignità, sempre, e la sua declinazione in chiave emancipante e sociale. Sia chiaro: si ragiona di «pari dignità sociale» e di «rieducazione» (termine invero non felice) non come conformazione omologante alla società ma come riconoscimento a partecipare alla vita della società. *Ça va sans dire* che, in una democrazia pluralista, conflittuale, emancipante, la partecipazione è nel segno del proprio «pieno sviluppo», una partecipazione, dunque, certamente anche – se non soprattutto – dissenziente, che non prescinde dalla libertà di manifestazione del pensiero. Il discorso riguarda il 41 *bis*, ma anche l'ergastolo ostativo, incompatibile con la partecipazione, la dignità e

l'emancipazione (profili di illegittimità sono stati rilevati in entrambi i casi dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).

Alfredo Cospito, mettendo a rischio la sua vita ci ricorda come non esistono – non devono esistere – «vite di scarto» (Bauman). È un grido tragico, quanto mai attuale, in un mondo dove domina l'espulsione e la colpevolizzazione di coloro che vivono ai margini: poveri, migranti, "fragili"; dove la risposta alla disegualianza sono la necropolitica e l'aparofobia. Walter Benjamin scriveva: «La legislazione è creazione di potere e, in quanto tale, un atto di manifestazione diretta della violenza». Questa è una parte del discorso, perché il diritto è anche altro, è la tutela della dignità di tutti e sempre, in chiave emancipante.

Non lasciamo che attraverso il 41 *bis* e l'ergastolo ostativo si esprima una "violenza di Stato" ed esigiamo la democrazia disegnata nella Costituzione: a partire dal rispetto – imprescindibile e inviolabile – della dignità della persona, di tutte le persone e sempre. Salvare la vita di Alfredo Cospito è necessario, è «restiamo umani» (Vittorio Arrigoni), è democrazia.

L'articolo è stato pubblicato anche su *il manifesto* del 1 febbraio